



CITTA' DI PESCARA  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## COMUNE DI PESCARA

### SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

#### ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 47 del 05/03/2018

**Oggetto: DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA SU ENTRAMBI I LATI DEL TRATTO DI VIA RAFFAELLO PROSPICIENTE IL CIVICO 214 DAL 5/03/2018 AL 30/05/2018, PER LAVORI DA PARTE DELLA DITTA IMMOBILIARE S. ANTONIO.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso

che l'Impresa Immobiliare S. Antonio s.a.s. con sede in Pescara, Via Brandimarte n. 104, sta eseguendo lavori inerenti la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Raffaello n. 214, in virtù dei quali, con ordinanza dirigenziale n. 2 del 03/01/2017, veniva istituito il divieto di sosta sul tratto di Via Raffaello lato monte, prospiciente il civico n. 217 (per una lunghezza complessiva di circa 15,00 metri lineari);  
che nel corso delle opere sorgeva la necessità di istituzione dello stesso divieto anche sul lato opposto della strada, per consentire il prosieguo dei lavori in sicurezza, giusta richiesta datata 01/03/2018, acquisita al protocollo generale di questo comune al n. 33065;

#### Dato atto

che le opere in esecuzione risultano finalizzate alla demolizione ed alla successiva ricostruzione di un edificio di civile abitazione;  
che lungo detto tratto stradale la carreggiata sarà pertanto parzialmente inagibile durante l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi;  
che per tali motivi si rende necessario interdire la sosta nel predetto tratto viario fino ad ultimazione lavori nella maniera meglio in appresso precisato nel presente dispositivo, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività dell'intervento realizzativo di cui alla richiamata richiesta;

**Visti** gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

**Visto** il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

**Visto** l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

**Vista** la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

### ORDINA

- l'istituzione del **divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata** (ad eccezione dei mezzi di proprietà e/o a supporto della ditta esecutrice dei lavori) su entrambi i lati del tratto di Via Raffaello, prospiciente il civico n. 217 ed il civico n. 214 (per una lunghezza complessiva di circa 20,00 metri lineari), nonché, (ove necessario), l'istituzione di un **senso unico** alternato da regolare con l'ausilio di n. 2 movieri dipendenti della ditta esecutrice delle opere;

- dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali compresi nel periodo che va dal 05 Marzo fino al 31 Maggio 2018;

## STABILISCE

### L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- *Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico qualora prevista in altri regolamenti comunali;*
- *Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;*
- *Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;*
- *Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;*
- *Disponibilità sul luogo dei lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;*

## DISPONE

che la ditta esecutrice dei lavori rimuova e/o occulti la preesistente segnaletica ove questa risultasse in contrasto con il presente provvedimento e provveda, almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica congruente con quanto stabilito con la presente ordinanza, come riportato nelle planimetrie allegate;

- che le limitazioni di cui al presente provvedimento devono essere corrispondenti alle effettive esigenze di cantiere i cui orari dovranno essere resi noti attraverso le indicazioni poste sulla segnaletica di cui ai punti precedenti. Il ripristino della normale circolazione, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori ordinanze poiché con il presente provvedimento si AUTORIZZA la riapertura al transito veicolare, fatto salve le comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Mobilità.
- Durante tutte le fasi lavorative, il transito pedonale sulle strade interessate dai lavori dovrà essere garantito in totale sicurezza, ivi comprese, speciali presidi per consentire la deambulazione in loco, in condizioni di sicurezza, delle persone diversamente abili.
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. Il 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- **che in caso di necessità i tratti di strada interessati dai lavori saranno disciplinati da un senso unico alternato da regolare con l'ausilio di n. 2 movieri dipendenti della ditta esecutrice delle opere;**
- che la stessa ditta esecutrice, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

## AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all'ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause impreviste od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M. ed al Servizio Mobilità.

1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
2. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
  - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Dell' avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata, per ogni strada, alla P.M. (fax 085-4225194).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della succitata ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

**Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.**

Pescara, li 05/03/2018

**IL DIRIGENTE**  
*Ing. Giuliano Rossi*

